

Cass., civ. sez. I, del 7 luglio 2017, n. 16865

2.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia mutato la qualificazione giuridica della domanda avanzata in giudizio dalla M da azione a tutela del diritto all'informazione ex art. 21 Cost., secondo la qualificazione operata anche dal giudice di prime cure, ad azione a tutela della proprietà, senza che sul punto vi fosse stata impugnazione alcuna da parte dei contraddittori.

2.2. La censura è infondata.

2.2.1. La sentenza di appello -contrariamente all'assunto dell'esponente - non ha, invero, in alcun modo operato una nuova qualificazione giuridica della domanda, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che il diritto derivante dalla normativa in materia di installazione di antenne televisive «incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile, ove l'istante abbia la possibilità di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprietà personale o condominiale». Ne discende che il diritto di proprietà non costituisce affatto, secondo il giudice di seconde cure, l'oggetto della tutela azionata in giudizio, ma solo un limite al diritto all'installazione, laddove l'istante abbia la possibilità di collocare le antenne su di una parte del dell'immobile di sua proprietà o di proprietà condominiale.

2.2.2. La doglianza va, pertanto, disattesa.

3. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, M denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 167, 183, 244, 843 cod. proc. civ., 2727, 2729 cod. civ., 1 e 2 della legge 6 maggio 1940, n. 554, 231 e 232 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale abbia respinto nel merito - con motivazione del tutto inadeguata l'appello proposto dalla M avverso la sentenza di primo grado, senza tenere conto, sul piano motivazionale, delle prove, anche presuntive ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., acquisite agli atti, dalle quali sarebbe emerso che l'antenna TV della istante si trovava da un ventennio sul lastrico di copertura del fabbricato condominiale, di proprietà esclusiva del T, agganciata alle ringhiere unitamente ad altre antenne appartenenti a diversi condomini, e che la stessa non danneggiava in alcun modo il lastrico di copertura dell'odierno resistente.

Talchè il rifiuto del medesimo di consentire l'accesso al terrazzo, costituente violazione dell'art. 843 cod. civ., sarebbe stato del tutto ingiustificato, tenuto conto del fatto che il condomino avrebbe un diritto soggettivo perfetto di natura personale a provvedere alla manutenzione della propria antenna.

3.2. In ogni caso, osserva la istante che, contrariamente all'erroneo assunto della Corte d'appello, incomberebbe sul proprietario dell'immobile gravato dall'installazione, e non su quello che intende effettuarla, l'onere di provare che l'antenna e/o l'accesso danneggiano il bene di sua proprietà e che il titolare dell'impianto può installare l'antenna su uno spazio proprio o di proprietà condominiale.

3.3. I motivi sono infondati.

3.3.1. Va, per vero, osservato che - secondo l' insegnamento di questa Corte - con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (applicabili *ratione temporis*), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell'immobile gravato (cfr. Cass. 06/05/2005, n. 9393, relativa proprio al caso dell'installazione, da parte d'alcuni condomini, di un'antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva), considerato che il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna (Cass. 21/04/2009, n. 9427).

Ed è evidente che, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all'installazione, l'onere di provare - se del caso anche con una c.t.u. - che non fosse possibile utilizzare una spazio proprio o condominiale per l'installazione, cede a carico del soggetto che intenda effettuarla.

3.3.2. Tanto premesso, va rilevato che, nella specie, dall'impugnata sentenza si evince che il T aveva dedotto, già in primo grado, che l'antenna della M «era stata apposta abusivamente dall'attrice che si era rifiutata di concorrere alle spese di riparazione dell'antenna condominiale», e che «a fronte della specifica contestazione avanzata dal convenuto che aveva dedotto l'abusiva installazione dell'antenna sul terrazzo di sua proprietà», l'attrice «non aveva fornito la prova né di un preventivo consenso del convenuto, né che la collocazione dell'antenna sull'immobile del convenuto era l'unico modo che le consentisse di usufruire del servizio radio-televisivo e pertanto dell'impossibilità di collocare l'antenna nel proprio immobile» (pp. 5 e 6).

Si desume, altresì, dalla decisione di appello, che la M non aveva neppure fornito la dimostrazione del fatto che l'antenna in questione si trovasse sul lastrico del T da vent'anni, sicchè - in difetto di prove di segno contrario - il carattere abusivo di tale installazione, a parere della Corte d'appello, non poteva che considerarsi certo.

3.3.3. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che siffatta motivazione della Corte di merito sia del tutto adeguata ed in linea con i suesposti precedenti di questa Corte in materia.

D'altro canto, quanto al dedotto vizio di motivazione, per omesso esame di risultanze istruttorie in atti, va osservato che, a norma dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile *ratione temporis*, essendo stata la sentenza di appello depositata dopo l'11 settembre 2012), che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato - come nella specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie in atti (Cass.S.U. 8053 e 8054/2014; Cass. 25216/2014)

3.4. Per tali ragioni, dunque, le censure suesposte non possono trovare accoglimento.